

## Sanzioni

### **Sanzioni amministrative per irregolarità titoli di viaggio**

Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio o muniti di un documento di viaggio non valido, sono soggetti, a norma dell'art. 32 della L.R. 18/2002, al pagamento della sanzione amministrativa nella misura di € 100,00 oltre al pagamento dell'importo del titolo di viaggio (biglietto di corsa semplice) relativo al servizio. La sanzione è ridotta a € 50,00 (oltre al pagamento dell'importo biglietto di corsa semplice relativo al servizio e dei costi sostenuti dalla Società per la notifica) se l'utente estingue l'illecito entro 30 giorni successivi dalla data di contestazione o dalla sua notifica se il trasgressore è un minorenne.

L'ufficio commerciale predispone, a firma del Legale Rappresentante/A.D., con il sistema atti giudiziari, l'importo della sanzione da notificare, oltre al costo del biglietto di corsa semplice e dei costi sostenuti dalla Società per la gestione amministrativa (costi atti giudiziari e invio postale).

L'ufficio ragioneria trasmetterà, settimanalmente, all'ufficio Commerciale la contabile degli eventuali incassi derivanti dalle sanzioni amministrative. L'Ufficio Commerciale accerta che il pagamento della sanzione sia pervenuto entro 60 giorni dalla data di emissione del verbale.

Trascorsi altri 60 giorni dall'inoltro della notifica, tempo necessario per verificare l'eventuale pagamento mediante accredito sul c/c presso la BCC, intestato alla Società IBAN: IT79F0846004000016012022448 se l'utente non ha provveduto al pagamento, l'ufficio commerciale, provvede a predisporre a firma del Gestore dei Trasporti, **un'ingiunzione** di pagamento della sanzione amministrativa pari a € 100,00, oltre al costo del biglietto di corsa semplice e dei costi sostenuti dalla Società per la gestione amministrativa (costi atti giudiziari e invio postale).

Copia del verbale di accertamento viene rilasciato al trasgressore (se maggiorenne) nel momento in cui viene elevata la sanzione, nel caso in cui non volesse accettarlo il verbale verrà notificato.

Se il trasgressore è un minorenne, il verbale, se non sottoscritto dalle persone obbligate in solido, cioè da uno dei due genitori o da altra persona esercente la patria potestà, sarà notificato ai genitori o altra persona che esercita la patria potestà con il sistema atti giudiziari.

Nel caso l'Utente rifiuti di attestare le proprie generalità attraverso l'esibizione di valido documento d'identità, incorre nella violazione dell'art. 651 del Codice penale per rifiuto della propria identità personale a Pubblico Ufficiale anche se, successivamente, dovesse esibire il documento d'identità alle Forze dell'Ordine.

Al fine di accertare le generalità degli utenti che si rifiutano di attestare le proprie generalità, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 13 della legge del 24 novembre 1981, n. 689, "gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica".

In alternativa, gli addetti al controllo potranno invitare l'utente trasgressore a scendere dal mezzo alla prima fermata utile in ambito urbano per essere riconosciuto dalle Forze di Polizia, ferma restando la possibilità di proseguire il viaggio previo rilascio della sanzione amministrativa e dell'acquisto del biglietto di corsa semplice a bordo.

L'utente sprovvisto di titolo di viaggio che, entro 2 giorni successivi all'accertamento, trasmette all'ufficio commerciale all'indirizzo mail [biglietteria@stpspa.it](mailto:biglietteria@stpspa.it) l'abbonamento emesso con data anteriore a quella di accertamento, non è applicata alcuna sanzione pecuniaria, previa verifica dell'ufficio commerciale circa la veridicità della validità dell'abbonamento.

### **Sanzioni amministrative per violazioni norme del “Comportamento di Vettura”**

- a. Ai sensi dell'art.32, comma 3, della L.R. Puglia n.18/2002, le violazioni delle norme del “Comportamento di Vettura” (punto n. 4) del Regolamento di Vettura)) sono sanzionate come segue:
  - sanzione dell'importo di **€ 60,00** per la violazione dei punti **f), g) e n)**;
  - sanzione dell'importo di **€ 250,00** per la violazione dei punti **i), j) e k)** e **per mancata esibizione di valido documento d'identità.**
- b. Ai sensi della Legge n. 584/1975:
  - sanzione dell'importo di **€ 500,00** per la violazione del punto **h)** del Comportamento di vettura;
- c. Ai sensi dei punti 10 e 11 dell'art.172 del vigente Codice della Strada, così come modificato dal Decreto Lgs. 13/3/2006 in ossequio alla Direttiva Europea 2003/20/CE:
  - sanzione dell'importo di **€ 275,00** per la violazione del punto **l)** del Comportamento di Vettura.
  - sanzione dell'importo di **€ 138,00** per la violazione del punto **m)** del Comportamento di Vettura.